

Allegato 1) alla determinazione R.S.n. 524 del 22/12/2020



*COMUNE DI DUE CARRARE*  
*Provincia di Padova*

-----

**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE  
PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
PER IL COMUNE DI DUE CARRARE (PD)  
Per un quadriennio dal 2021 - CIG Z3D2FEC976**

**Art. 1 – Finalità**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Due Carrare (PD) (in seguito denominato "Comune") del Servizio di Brokeraggio assicurativo ad un idoneo soggetto (in seguito, denominato "broker"), ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Trattasi di servizio che ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione nonché nella gestione dei sinistri, nei termini di cui agli artt. 106 e segg. del D.Lgs.n. 209/2005.

L'espletamento dell'incarico sarà a titolo non oneroso per il Comune e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo il Comune se non preventivamente autorizzato.

**Art. 2 – Prestazioni oggetto del servizio**

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Due Carrare nonché nella gestione dei sinistri, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

**1)** Individuazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative connesse all'attività del Comune ed occorrenti, e delle problematiche ad essi collegate che il Comune riterrà di sottoporre.

Proposta delle modalità per la loro eventuale copertura con impostazione di apposito programma, ed eventuale attivazione di garanzie su aree di rischio non coperte.

Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti.

**2)** Valutazioni delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, con relazioni scritte in merito.

Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto.

Resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali, anche in forma scritta, su questioni in materia assicurativa o attinente.

**3) Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune di Due Carrare delle novità proposte dalle Compagnie d'assicurazione.**

- Redazione dei capitolati speciali d'appalto in occasione di procedure di selezione della compagnia di assicurazione che il Comune di Due Carrare riterrà necessari per l'assunzione delle polizze assicurative.
- Redazione dei bandi.
- Ricerca sul mercato assicurativo del o dei contraenti, mediante gare.
- Analisi delle proposte e relazione conclusiva in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo
- Pareri motivati sulle migliori offerte rispetto ai criteri di valutazione così come posti in gara.

**4) Esecuzione e gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa, segnalazione preventiva delle scadenze, con il dettaglio dei premi in scadenza, e segnalazione con congruo anticipo dell'addebito dei premi dovuti nel rispetto dei tempi necessari all'Ente per provvedere ai pagamenti.**

- Rapporto annuale descrittivo e analitico, sullo stato delle varie polizze, sui sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici, con relativi importi.

- Collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio del servizio.

- Invio al Comune in seguito ad ogni scadenza di polizza, e periodicamente, di prospetti periodici riepilogativi aggiornati sulle polizze in corso, distinte per tipologia, scadenza, estremi, compagnie, importi netti e lordi, caratteristiche principali delle polizze (massimali, franchigie, tempi di denuncia sinistri, soggetti assicurati. ecc.).

- Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio.

- Azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con il Comune di Due Carrare ai fini della circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.

**5) Assistenza continuativa nella gestione dei **sinistri** attivi e passivi sopra e sotto franchigia, nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, salvo diversa volontà del Comune, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori, con produzione al Comune di una valutazione del danno e della congruità dell'entità del risarcimento.**

- Collaborazione nella gestione dei sinistri pregressi all'assunzione dell'incarico e non ancora definiti alla data di inizio incarico;

- Assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato. Relativamente ai sinistri attivi, laddove il risarcimento sia inferiore a quanto richiesto dal Comune e/o comunque documentato, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari a giustificare detto scostamento presentando un proprio parere scritto

- Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune.

- Valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento delle sinistrosità e stato dei sinistri aperti).
- Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsto dalla legge.
- Supporto completo al Comune Due Carrare, ai fini della determinazione del giusto ristoro del danno nei casi di richieste di risarcimento danni di importo inferiori alle franchigie eventualmente inserite nelle singole polizze, o in caso di somme che non risulterebbero coperte dall'assicurazione.

**6)** Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dal Comune di Due Carrare.

- Invio al Comune, di prospetti riepilogativi trimestrali dello stato dei sinistri (aperti, in corso, chiusi e dichiarati senza seguito).
- Eventuale Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli il Comune di Due Carrare il monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia corrisposta)
- Inoltro al Comune della corrispondenza inviata agli interessati da parte delle compagnie assicuratrici sul riconoscimento o meno del sinistro e sulla liquidazione.

**7)** Resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali, anche in forma scritta, su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno.

Segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;

Aggiornamento e supporto formativo del personale del Comune che collabora alla gestione dei contratti assicurativi, con cadenza almeno annuale, e, comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa.

Consulenza e assistenza riguardante ogni problematica emergente avente interesse o carattere assicurativi

Formazione a favore del personale dell'ufficio assicurativo e non, in materia assicurativa.

Aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nel campo delle assicurazioni degli Enti Pubblici e conseguenti proposte;

Ricerca di polizze temporanee se richieste dal Comune.

Assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l'Ente.

**8)** Pagamento dei premi assicurativi del Comune dovuti alle compagnie assicurative effettuato direttamente dal Broker in nome e per conto del Comune, che provvederà al successivo rimborso.

Nella prestazione del servizio, il Broker agirà direttamente o tramite operatori di propria fiducia mettendo a disposizione del Comune uno staff tecnico dedicato.

Per quanto esposto nei punti precedenti, l'attività verrà svolta, ogni qualvolta necessario, con la collaborazione del personale competente del Comune di Due Carrare. Il Broker non

assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzata.

### **Art. 3 – Situazione assicurativa del Comune di Due Carrare**

Dallo stato attuale delle polizze assicurative del Comune di Due Carrare (con esclusione di eventuali polizze fideiussorie), risultano in atto le coperture dei seguenti rischi:

- RCA per n. 16 veicoli
- Kasko autoveicoli dipendenti e amministratori
- RC Diversi - RCT diversi – RCO
- RC inquinamento ecocentro
- Responsabilità Civile Patrimoniale colpa lieve
- Tutela legale e giudiziaria
- Infortuni cumulativa (*amministratori, conducenti, volontari diversi, Protezione civile*)
- Incendio e furto All risk

### **Art. 4 – Durata e decorrenza del servizio**

Il servizio avrà la durata di **4 anni** dal 2021 (decorrente dalla data che verrà indicata negli atti di affidamento del servizio). Alla scadenza naturale del servizio, su richiesta del Comune di Due Carrare, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità del medesimo nelle more dello svolgimento del successivo affidamento, il broker dovrà assicurare il servizio, senza il suo consenso preventivo, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) agli stessi patti prezzi e condizioni. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

Il servizio potrà essere altresì ripetuto per la continuità del medesimo, previo apposito atto del Comune, nei casi, limiti e modalità previsti dalla normativa vigente in materia.

Durante il periodo dell'incarico, il Comune di Due Carrare non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dello stesso.

Stante la particolarità del servizio affidato, nel quale l'elemento fiduciario rappresenta una parte importante e predominante del servizio, il Broker affidatario è soggetto ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi. Qualora durante l'esecuzione di detto periodo il servizio non fosse pienamente rispondente al presente Capitolato Speciale, o al progetto tecnico presentato in sede di gara, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto. La predetta risoluzione verrà comunicata via PEC all'affidatario con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi, e senza che lo stesso possa vantare alcunché nei confronti dell'Amministrazione.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune, e di tutto quanto offerto in sede di gara.

Nell'eventualità che risultasse affidatario del servizio in oggetto un soggetto giuridico diverso dall'attuale broker, è fatto obbligo allo stesso affidatario di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D.Lgs. 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

In tutti i casi di cessazione, l'affidatario si impegna collaborare con il Comune di Due Carrare fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio di consegne con il nuovo soggetto.

Qualora il Comune, nel periodo contrattuale, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio, il servizio potrà essere ridotto ovvero interrotto con preavviso da parte del Comune di 2 mesi, ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo all'affidatario per il mancato guadagno.

#### **Art. 5 – Importo del servizio e Corrispettivi**

L'importo stimato del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di Due Carrare **per l'intero periodo di 4 (quattro) anni ammonta a presunti euro 16.000,00 (sedicimila/00) pari a presunti euro 4.000,00 (quattromila/00) annui**. Detto valore è stato calcolato applicando le provvigioni del 5% su rami RCA e ARD e del 10% su rami diversi RCA e ARD ai premi netti delle polizze in essere, indicate al precedente articolo 3.

Resta inteso che alle nuove polizze che andranno stipulate dopo la firma del contratto inerente al presente capitolato, si applicherà la nuova percentuale offerta dall'affidatario.

Il valore stimato, come sopra previsto, è meramente indicativo e non impegna in alcun modo e a nessun titolo il Comune di Due Carrare.

Tale importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini dell'individuazione della procedura da seguire e dell'assegnazione del C.I.G.

Ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti e di servizi, il valore presunto del presente appalto calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è stimato in Euro 34.000,00= compresa quindi la facoltà di proroga e di eventuale ripetizione indicata al precedente articolo 4 nei casi, limiti e modalità previsti dalla normativa vigente in materia.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di Due Carrare alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro al Broker.

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi del Comune.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate alle gare relative alle coperture assicurative del Comune, l'importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate, a cura del Broker, in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Il broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato di gara, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune di Due Carrare ritenga di risolvere o recedere dalle attuali coperture assicurative, e/o non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, e/o le eventuali gare non abbiano buon esito.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere né al Comune, né alla Compagnie di Assicurazione con cui il Comune ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

Il contratto di brokeraggio non ha un'onerosità diretta per l'Amministrazione, considerato che l'intera e totale remunerazione del servizio sarà parte del premio assicurativo. La remunerazione è determinata sulla base della percentuale di provvigione inserita nei vari contratti assicurativi elencati al precedente articolo 3, e sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara: resta inteso che quest'ultima percentuale sarà applicata in occasione della nuova procedura per le polizze assicurative, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere.

Il Comune di Due Carrare non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative in merito al riconoscimento delle commissioni.

## **Art. 6 – Obblighi delle parti contraenti**

**Il Broker**, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato e ai documenti di gara e al contratto alla lettera di invito e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse del Comune di Due Carrare e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività del Comune di Due Carrare;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Due Carrare;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune di Due Carrare senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune di Due Carrare;
- mettere a disposizione del Comune di Due Carrare ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Due Carrare;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune di Due Carrare, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dall'amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire le polizze e le pratiche ancora aperte all'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiuse a tale data.
- a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nonché a conoscere e rispettare il modello organizzativo del Comune di Due Carrare, ed il Codice Deontologico.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto.

Il Comune di Due Carrare avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

#### **Il Comune di Due Carrare s'impegna a:**

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto di Il Comune di Due Carrare, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico del servizio;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker, salvo il caso di motivata reiezione di tutte le proposte tutte fornite dal broker.

#### **Art. 7 – Svolgimento del servizio**

Il Comune di Due Carrare autorizza il Broker a trattare nel proprio interesse con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Due Carrare l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Due Carrare, né è in grado d'impegnare in alcun modo il Comune di Due Carrare se non previa esplicita autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento" vigente in questo Comune approvato con delibera di G.C. n. 2 del 7-1-2014, l'impresa affidataria del servizio sarà obbligata, nell'esecuzione dello stesso per conto di questo Comune, al rispetto del codice di comportamento, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, di seguito denominato "Codice generale", nonché al rispetto del codice di comportamento vigente in questo Comune approvato con delibera di G.C. n. 2 del 7-1-2014; costituisce causa di risoluzione o decadenza del presente rapporto la violazione degli obblighi derivanti dal medesimo.

#### **Art. 8 – Referente del broker**

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico del Comune di Due Carrare per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni

richiesta avanzata dal Comune di Due Carrare, anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

#### **Art. 9 – Responsabilità del Broker**

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Due Carrare.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità o arrechino pregiudizio al Comune di Due Carrare, ai propri organi e dipendenti.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 10.

#### **Art. 10 – Polizza assicurativa**

Il Broker assicurativo dovrà svolgere il servizio con diligenza ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'amministrazione; quest'ultima avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

A tal proposito è fatto obbligo al Broker di produrre al Comune di Due Carrare entro 10 giorni dall'inizio del servizio, pena la sua decadenza, la dimostrazione di aver stipulato la polizza di assicurazione di responsabilità RC professionale di cui all'art.112 del D.Lgs. 209/2005 (per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come da normativa vigente) con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (cinque milioni);

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio di brokeraggio.

#### **Art. 11 – Pagamento dei premi**

Il Comune provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il broker dovrà trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. In difetto di tale trasmissione, il pagamento dei premi alle Compagnie Assicuratrici verrà anticipato dal Broker che provvederà tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati e a richiederne il rimborso al Comune, il quale provvederà entro i 30 giorni successivi, a rimborsare l'importo versato. Resta intesa a

favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria - anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" - del pagamento così effettuato.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., sia il Broker che le Compagnie Assicuratrici sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge. L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni. In caso di violazione ai suddetti obblighi, il contratto si intenderà risolto.

Il Comune provvederà alle necessarie e obbligatorie pubblicazioni dati previsti, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e della L. 190 del 6-11-2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

#### **Art. 12 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

L'affidatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 13 – Risoluzione e recesso**

Il Comune di Due Carrare si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione, di cui al D.Lgs. 209/2005, da parte dell'affidatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito.

È fatto salvo ogni diritto dell'ente di procedere per i danni subiti.

#### **Art. 14 – Penali**

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale ovvero nella offerta, che non diano luogo alla risoluzione del contratto, Il Comune di Due Carrare provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero di mancato adempimento verrà applicata una penale forfetaria per ogni singolo evento di Euro 200,00 (duecento/00) da trattarsi sull'importo successivo rimborsabile al Broker, fatta salva ogni altra azione.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, Il Comune di Due Carrare potrà, con atto motivato, stabilire la risoluzione del contratto che avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della notifica.

#### **Art. 15 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Reg. europeo 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, anche con mezzi elettronici, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

#### **Art. 16 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato, sarà competente il foro di Padova.

#### **Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e 6 della legge. L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni nei propri confronti e nei confronti delle compagnie assicuratrici con il Comune stipulerà i Contratti assicurativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato.

#### **Art. 18 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.